Codice DB2013

D.D. 5 settembre 2013, n. 682

D.G.R. 15-9682 del 30/9/2008: Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per lo studio e approfondimento delle problematiche sanitarie. Affidamento incarico di collaborazione.

Vista la deliberazione n. 15-9682 del 30/9/2008 con cui la Giunta Regionale ha definito un accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali, finalizzato ad attivare forme di collaborazione sulle tematiche attinenti la programmazione e l'organizzazione sanitaria.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla Programmazione Sanitaria.

Rilevato che l'ASL TO 3 ha recepito l'Accordo di cui trattasi in data 17/12/2008;

Ritenuto opportuno, in esecuzione dell'accordo quadro, stipulare con l'ASL TO3 apposita convenzione per la collaborazione della dott.ssa Alda Cosola, dirigente psicologa responsabile della SS Area Formazione e progetti di promozione della Salute dell'ASR di appartenenza, per l'espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 32 ore mensili;

Dato atto della Deliberazione n 1684 dell'11 giugno 2013 con la quale il Direttore Generale dell'ASL TO3 ha approvato il testo della convenzione proposto dalla Direzione Sanità con nota n. 12161 dell'8/05/2013;

Acquisita dall' interessata la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta;

Dato atto che la convenzione non contempla il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il corrispettivo delle ore prestate nell'espletamento della consulenza non è soggetto a rimborso da parte della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;

vista la L.R. 12.12.1997 n. 61;

visto l'art. 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la DGR n. 15-9682 del 30/9/2008;

determina

- di provvedere alla stipula della convenzione con l'ASL TO3, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della collaborazione, ai sensi della D.G.R. 15-9682 del 30/9/2008, con la dott.ssa Alda Cosola, dirigente psicologa responsabile della

SS Area Formazione e progetti di promozione della Salute dell'ASR TO3, per l'espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 32 ore mensili (All.1);

- di stabilire che l'apporto collaborazionale si protrarrà sino al 31/12/2013 con le modalità riportate nell'allegata convenzione e che tale collaborazione non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore Sergio Morgagni

Allegato

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL TO3 PER LA COLLABORAZIONE DELLA DOTT.SSA ALDA COSOLA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 15-9682 del 30/9/2008 NELL'AMBITO DEL SETTORE "PERSONALE DIPENDENTE DEL SSR E AFFARI GENERALI"

PREMESSO CHE:

- con D.G.R. n. 15-9682 del 30/9/2008 è stato approvata la stipulazione di un "Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per lo studio e approfondimento delle problematiche sanitarie";
- il predetto accordo disciplina un rapporto di collaborazione finalizzato all'utilizzo da parte della Regione Piemonte di idonee competenze professionali individuate nell'organico delle Aziende sanitarie, che abbiano manifestato la propria disponibilità, a cui affidare specifici incarichi di collaborazione per l'espletamento delle attività di competenza della Regione e di interesse per le Aziende:
- la Regione Piemonte, e l'Azienda Sanitaria Locale TO3 hanno sottoscritto il citato accordo quadro in data 17/12/2008

DATO ATTO CHE:

- la presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 3 del succitato accordo quadro, è attuativa del medesimo;
- in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali proprie, la collaborazione per le attività di studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, oggetto della presente convenzione, rappresenta un comune interesse scientifico e/o tecnico-amministrativo di ciascuna parte;
- l'Azienda Sanitaria Locale TO3 con deliberazione direttoriale n. 1684 del 11 giugno 2013 ha approvato la stipulazione della presente convenzione;
- la Regione Piemonte con determinazione del Direttore regionale n. del ha approvato la stipulazione della presente convenzione;
- la dott.ssa Alda COSOLA ha liberamente manifestato la disponibilità ad accettare il presente incarico di collaborazione, per l'espletamento delle attività studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, di competenza della Regione Piemonte e di interesse per l'Azienda Sanitaria.

Quanto sopra premesso,

TRA

la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), di seguito denominata Regione rappresentata dal Direttore regionale Dr. Sergio MORGAGNI, (omissis), domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino - C.so Regina Margherita n. 153 bis;

Е

l'Azienda Sanitaria Locale TO3 (C.F. 09735650013) di seguito denominata Azienda, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Gaetano COSENZA, (omissis), ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Azienda in Collegno, Via Martiri XXX aprile, 30;

Ε

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Finalità, oggetto.

In applicazione della delibera n. 15-9682 del 30/9/2008, la Regione Piemonte – Direzione Sanità intende avvalersi della collaborazione della dott.ssa Alda COSOLA nell'ambito del nell'ambito dell'accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per attività inerenti alla gestione e allo sviluppo del sistema di governo regionale ECM, in particolare per quanto attiene l'accreditamento dei provider di formazione e il loro accompagnamento nel percorso di qualità dell'offerta formativa indirizzata al personale sanitario regionale

Art. 2 – Modalità dell'incarico.

La dott.ssa Alda COSOLA si impegna a svolgere l'attività di cui al precedente articolo, presso gli uffici della Regione, Direzione Sanità – Corso Regina Margherita, 153 - Torino, durante il normale orario di servizio, per un impegno orario di 32 ore lavorative mensili.

Art. 3 - Oneri.

La presente convenzione non prevede oneri a carico della Regione. Alla dott.ssa Alda COSOLA.. compete il normale trattamento economico previsto dalle vigenti norme contrattuali, che sarà corrisposto dall'Azienda, la quale si impegna altresì a riconoscere, se dovuto, il trattamento e le indennità per la missione.

Art. 4 – Esonero responsabilità.

Relativamente al presente incarico di collaborazione, la dott.ssa Alda COSOLA rinuncia a far valere pretese o azioni giudiziarie nei confronti della Regione dipendenti dalla presente convenzione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, la Regione è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso possa accadere al personale dell'Azienda, durante la permanenza negli uffici della Regione.

Art. 5 – Controversie, arbitrato.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dall'interpretazione od in esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo in tal modo, le controversie nascenti dalla presente convenzione saranno risolte mediante arbitrato rituale, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del c.p.c.. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati uno per ciascuna parte. Le decisioni del collegio saranno vincolanti per le parti.

Art. 6 – Riservatezza, proprietà intellettuale.

La dott.ssa Alda COSOLA garantisce la riservatezza/segretezza per quanto attiene alle informazioni ed ai documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito dell'attività prevista dalla presente convenzione. Salvi i diritti morali dei soggetti che hanno svolto le attività di studio e ricerca, la proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione.

Art. 7 - Durata.

La presente convenzione ha durata annuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile previa manifestazione espressa delle parti, salvo l'eventuale recesso manifestato da una parte non oltre 15 giorni prima della scadenza del rapporto, anche a prescindere dalla sopravvenienza di motivi di pubblico interesse e senza che residui alcun obbligo di indennizzo.

Art. 8 – Registrazione.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso - ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – con spese a carico della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li	
Per la Regione Piemonte Il Direttore Regionale – dr. Sergio Morgagn	ıi
Per l'A.S.L. TO3 Il Direttore generale:	
La dott.ssa	